#### Corte Appello Torino 2º Sezione Civile



## **REPUBBLICA ITALIANA**

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

= 2 MAR, 2015

R.G. N. 2244/13

REP.CV. 413

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE II CIVILE

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:

CRON. 462/15

Dott. Patrizia **DOLCINO** 

PRESIDENTE Rel.

Dott. Carmela

ALPARONE

CONSIGLIERE

Dott. Maurizio

ALZETTA CONSIGLIERE

Oggetto: Intermediazione

finanziaria

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile 2244/13 RG

- PARTE APPELLANTE-

### **CONTRO**

### PARTE APPELLATA -

Udienza collegiale di spedizione del 28.10.2014

# CONCLUSIONI DELLE PARTI

-PER PARTE APPELLANTE:

già rassegnate da

nel grado di appello

conclusosi con la sentenza n.1036/08, poi cassata.

Voglia Codesta Ecc.ma Corte,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

rigettare in toto l'appello avversario, siccome palesemente infondato

e, conseguentemente,

voglia condannare la signora

al pagamento

nei confronti della società conchiudente,

dell'importo di € 381.141,65, oltre interessi legali maturati dalla data

del 31.11.2008 sino al saldo.

Con vittoria di spese dei tre gradi di giudizio e del giudizio di rinvio.

PER PARTE APPELLATA:

Contrariis rejectis.

U

Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: POSTECOM CA2 Sertal#: f10da

· Voglia l'Ecc.ma Corte adita

In totale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 7828/2005. Condannarsi la convenuta al risarcimento del danno emergente e per fucro cessante derivati all'attrice, per inosservanza da parte dell'intermediario finanziario delle norme a tutela dell'investitore e per l'omessa diligenza richiesta nella prestazione del servizio di investimento.

Conseguentemente, confermarsi il pagamento eseguito in forza della sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1036/2008, in favore dell'appellante della somma di € 381.141,65 (comprendente le spese di giudizio, oneri ed accessori anche per l'avvio della fase esecutiva e condannarsi la banca intermediaria al maggior danno quale mancato guadagno derivante dall'impiego del capitale nel novembre 1999 in titoli di Stato italiani.

In ogni caso, oltre interessi e rivalutazione dall'investimento finanziario.

Per il caso di ritenuta necessità, ordinarsi alla convenuta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione bancaria relativa alla sottoscrizione della ed ammettersi la richiesta CTU.

Con il favore delle spese ed onorari di causa di primo e secondo grado, del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio.



#### Svolgimento del Processo

Con citazione notificata il 17-09-2002 , premesso di avere sottoscritto nel 1999, attraverso l'intermediazione di , azioni relative a quattro comparti di .

per Lire 750.000.000, titoli ad alto rischlo ed inadeguati rispetto agli obiettivi finanziari di parte attrice, e che avevano determinato perdite del patrimonio investito, pari a complessivi euro 300.000,00 (rispetto al capitale impiegato corrispondente ad euro 387.342,68 euro), citava in giudizio davanti al Tribunale di Torino la "allegando la violazione degli obblighi informativi , t'omessa diligenza richiesta nella prestazione del servizio e chiedendone la condanna al ristoro del danno.

La banca resisteva, chiedeva che il Tribunale dichiarasse la propria incompetenza per essere competente per territorio il Tribunale di Biella, in quanto la sede di era a Biella, dichiarasse l'Inammissibilità delle pretese avverse per essere la convenuta carente di legittimazione passiva, in quanto l'attrice aveva sottoscritto azioni di , ente terzo con sede in Lussemburgo, in via subordinata nel merito chiedeva che il Tribunale respingesse l'avversa domanda perchè infondata.

Svolta Istruttoria testimoniale e documentale, il Tribunale di Torino, con sentenza 5 dicembre 2005, ritenuto che non vi era stato comportamento "negligente od illegittimo della banca convenuta" che emergeva "dai documenti prodotti che la ha espressamente rinunciato a fornire notizie sulla sua esperienza in materia di investimenti" ed aveva ricevuto il documento sui rischi generali e sui rischi specifici relativamente all'Investimento in questione, respingeva la domanda.

Con sentenza in data 23 luglio 2008 la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di parte attrice e condannava la banca al ristoro dei danni.

Riteneva la Corte che la Banca sicuramente non avesse assolto all'obbligo informativo attivo posto a carico degli intermediari autorizzati dall'art. 28 secondo comma del Reg. Consob n. 11522/98 , in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 21 primo comma lettere a e b d.lgs. n.58/1998. Riteneva la Corte che non è sufficiente" la mera consegna,se pure avvenuta, del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari,avendo di esso dichiarato di avere preso visione in ogni sua parte nel contratto del 6 dicembre 1993, né le dichiarazioni in proposito rese dal predetto teste , limitatosi ad una illustrazione generica del prodotto finanziario proposto...come pure dei sui rischi (sentenza C.A. 23-07-08 pag. 8)".

La Corte non riteneva provato ed osservato dalla banca quanto prescritto dall'art. 29 del regolamento Consob citato, circa l'obbligo di comunicare al cliente l'inadeguatezza dell'operazione e le ragioni per cui è opportuno non procedere alla sua esecuzione.



Da ciò, ed assorbita la doglianza in punto conflitto di Interessi, discendeva la responsabilità contrattuale della Banca per inadempimento del suddetti obblighi informativi della banca, con i conseguenti obblighi risarcitori.

Per la cassazione della sentenza ricorreva

., resisteva la

Alla pubblica udienza del 14-6-2013 la parte ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso, la parte controricorrente chiedeva il rigetto del ricorso; il P.M. concludeva per il rigetto del ricorso.

La Corte di Cassazione, con sentenza depositata in data 21 agosto 2013, dichiarò inammissibili i primi due motivi di ricorso, accolse per vizio di motivazione della sentenza gravata i restanti motivi, da 3 a 6, cassò la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviò la causa, anche ai fini del regolamento delle spese, alla Corte di Appello di Torino in altra composizione.

I primi due motivi censuravano il punto della motivazione attinente all'adempimento degli obblighi passivi di Informazione, la Corte di Cassazione escludeva che "l'accoglimento della domanda proposta dall'attrice si fondi anche solo in parte sul preteso inadempimento da parte della banca di acquisire le informazioni sul profilo finanziario della cliente (Cassazione sentenza 21 agosto 2013 pag. 8)". Per questa ragione i due motivi erano dichiarati inamissibili.

Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso si censurava il punto di motivazione della sentenza concernente l'adempimento da parte della banca dell'obbligo di informazione attiva e, vertendo sul medesimo punto della decisione impugnata, erano esaminati congiuntamente.

In particolare con il terzo motivo si censurava la sentenza per vizio di motivazione sul punto della consegna da parte della banca del prospetto informativo e del documento integrativo relativi all'investimento specifico.

Con il quarto motivo denunciava che la Corte non avesse riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale alla sottoscrizione da parte della del modulo di sottoscrizione, con la dichiarazione di avere preso visione del prospetto informativo e del documento integrativo relativi all'investimento specifico in azioni della

Con il quinto motivo deduceva la violazione dell'art. 21 comma 1 d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 28 comma secondo regolamento Consob n. 11522/1998, argomentando che nella specie si trattava di collocamento di titoli offerti al pubblico, in ordine ai quali tutte le informazioni imposte dalla legge sono offerte dallo stesso emittente in un prospetto informativo, sicché il compito informativo attivo dell'intermediario si esaurisce





con la consegna del predetto prospetto informativo che rappresenta ex art. 28 comma secondo Reg. Consob informazione adeguata.

La Corte di Cassazione osservò che la Corte di Appello era chiamata ad accertare se la cliente fosse stata adeguatamente informata, al momento della sottoscrizione delle azioni, circa le caratteristiche del prodotto ed i suoi profili di rischio, mentre la motivazione della sentenza faceva esplicito ed esclusivo riferimento al documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari che sarebbe stato sottoposto alla cliente nel contratto quadro del 6-12-1993, che tale riferimento non era pertinente in relazione al punto in discussione, mancando indicazioni sulle ulteriori informazioni che avrebbero dovuto essere rese alla cliente dalla banca, in relazione alla consegna ed all'illustrazione del documento sui rischi specifici dell'investimento in questione.

Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente denunciava insufficiente motivazione in relazione agli obblighi connessi all'inadeguatezza dell'operazione (art. 29 reg. Consob 11552/1998), in quanto la Corte di Appelio non aveva spiegato le ragioni per le quali l'investimento si doveva considerare inadeguato ed aveva supposto l'inadeguatezza che invece doveva essere provata.

La Corte di Cassazione ritenne la sussistenza del dedotto vizio motivazionale e rilevò che dalla sentenza non erano ricavabili i criteri che avrebbero determinato il giudizio di inadeguatezza dell'operazione.

La Corte di Cassazione, cassata la sentenza, enunciò quindi i temi che il gludice di rinvio avrebbe dovuto accertare, dandone congrua motivazione e segnatamente: "a) se, in occasione della sottoscrizione delle azioni per cui è causa ed indipendentemente dalle informazioni generali sui rischi finanziari offerte in occasione della stipulazione del contratto quadro del 1993, la banca abbia fornito alla signora un'illustrazione specifica delle caratteristiche del prodotto finanziario, e dei rischi che esso presentava; b) se l'investimento dovesse ritenersi inadeguato sulla base delle informazioni in possesso della banca, e c) se in tale caso la banca abbia adempiuto le obbligazioni di legge a suo carico."

Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. riassumeva il giudizio, chiedendo reiezione dell'appello avversario, con condanna di al pagamento dell'importo di euro 381.141,65, oltre interessi legali sino al saldo e vinte le spese.

Si costituì , chiedendo, in riforma della sentenza di prime cure del Tribunale di Torino, la condanna di al risarcimento del danno per l'inosservanza da parte dell'intermediario delle norme a tutela dell'investitore e per omessa diligenza nella prestazione del servizio.

Svolta l'udienza di prima comparizione in Corte in data 1-04-2014, la causa fu trattenuta a decisione all'udienza in data 28-10-2014, quando le parti precisarono le conclusioni e furono assegnati i termini per le memorie conclusive.

U.



#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, in fatto, premette che aveva esposto che in data 4-11-1999 aveva sottoscritto investimenti finanziari presso , Agenzia di Piazza Castello in Torino, per 300.000.000 di vecchie Lire ed in data 22-11-1099 aveva sottoscritto investimenti per 450.000.000 di vecchie Lire; che in data marzo 2003 complessivamente gli investimenti avevano raggiunto la quotazione di euro 85.789,11, con una perdita del capitale investito pari ad euro 307.000,00 (doc.ti 1,2,3,4,12 parte ), la stessa chiese al Tribunale di Torino, secondo la precisazione della domanda di cui alla prima memoria ex 183 c.p.c. del 30 aprile 2003, la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento imposti dalla disciplina in materia di intermediazione mobiliare e per l'omessa diligenza, correttezza e perizia dovuta nella prestazione del servizio di investimento.

La Corte di Appello, ritiene, in ossequio al disposto dell'art. 384 del cod. proc. civ. ed al punto a) della sentenza della Corte di Cassazione 21 agosto 2013, cap. 12, pag.14, di dovere in principalità verificare se la Banca convenuta nel 1999, in occasione delle sottoscrizioni delle azioni per cui è causa ed indipendentemente dalle informazioni generali sui rischi finanziari offerte in occasione della stipulazione del contratto quadro del 1993 intercorso tra e la banca stessa, abbia fornito alla un'illustrazione specifica delle caratteristiche del prodotto finanziario e delle caratteristiche che lo stesso concretamente presentava.

In punto, le dichiarazioni testimoniali e quelle rese dalla parte attrice In prime cure sono le seguenti.

La teste conoscente della , nata nel 1936 e quindi di tre anni più giovane della parte convenuta in riassunzione, ha dichiarato in data 6/04/04: "confermo che la ricevette una proposta di investimento dal della .

Posso riferire la circostanza perché ricevetti la stessa proposta. Noi eravamo andate insieme in Banca a chiedere un consiglio per investire i nostri risparmi.

li ci consigliò di investire nel fondo Porfolio. Ci disse che era "tranquillo", cioè poco guadagno e poca perdita.

lo ho capito che si trattava di un bilanciato, cioè misto azioni ed obbligazioni. Ricordo che io stessa ho tolto qualcosa dal mio investimento... precedente per fare l'investimento consigliato, perché il disse che avrei guadagnato un poco di più senza rischlare molto... posso dirle che il disse che aveva fatto fare lo stesso investimento anche al padre".

ha dichiarato in data 4-03-03: "preciso che ho un conto corrente presso l'agenzia di Piazza Castello Torino e che mi sono rivolta ad un funzionario della banca per fare degli investimenti

ul



egli mi ha suggerito di fare gli investimenti per cui è causa e mi ha fatto sottoscrivere moduli intestati
,quindi ho firmato questi moduli presso la agenzia di Piazza Castello. Il
mi ha detto che si trattava di un investimento sicuro. Si trattava di comprare azioni e mi
convinse dicendo che anche la sua famiglia aveva fatto io stesso tipo di investimenti e quindi si trattava di
un investimento sicuro e conveniente. Io ho investito 750 milioni, ho perso quasi tutto"

Il teste così depone: "E' vero che la è venuta presso ed lo le ho suggerito consigliato gli investimenti effettuati. Si trattava dei prodotti che nel periodo proponevamo ai clienti. Si trattava di investimento SICAV, cioè di investimento in società a capitale variabile. E' un tipo di investimento simile ai fondi di investimento. Nella presentazione del prodotto era segnato un rischio medio alto, in quanto come fondo flessibile non aveva vincolo di operatività, perchè poteva avere 0 di azioni od il 100% di azioni e così pure di obbligazioni. Preciso che la Global Porfolio è un investimento flessibile, sia dal punto di vista settoriale (cioè poteva spaziare in ogni borsa) sla dal punto di vista della tipologia dell'investimento (azionario e/o obbligazionario). L'Internet fund è invece un investimento azionario sul settore internet.... questo prodotto era collocato in Italia dalla e da altre banche. Si trattava di un prodotto nato nel 1998, aveva circa un anno di vita e durante questo anno aveva reso oltre il 23%, se ben ricordo.

Lo consigliavamo perché era un investimento flessibile e quindi poteva essere un buon investimento diversificando il rischio, lo no spiegato alla che gli investimenti di cui si tratta potevano presentare dei rischi. Confermo che io feci fare a mio padre lo stesso tipo di investimento e non escludo di avere riportato questa circostanza a ricordo di avere dato alla opuscoli pubblicitari per questo investimento. Questo prodotto la lo proponeva a clienti che avevano già dimestichezza con l'investimento azionario o con una certa propensione al rischio perché, come ho detto, l'investimento internet era tutto azionario e l'altro era su fondo flessibile che quindi poteva spaziare su tutto il mercato internazionale.

A quanto ricordo la aveva altri investimenti azionari. Era cliente della Banca da diversi anni ed aveva già fatto altri investimenti. Non so dirle se i 750 milioni per cui è causa provenissero da conti cointestati... prendo atto dal doc. 1 parte convenuta e le confermo che 300 milioni provenivano dal C/C cointestato con i figli n. . . . Non ricordo se la ha reso la dichiarazione sulla situazione finanziaria indicata al capo 2 della memoria di parte convenuta. lo nel 1993, data di apertura del C/C non ero ancora alla

lo ricordo di avere fatto sottoscrivere alla solo gli investimenti SICAV. Non ricordo di averle fatto firmare altri moduli. Io ritengo di avere consegnato alla signora il modulo informativo relativo alla Sicav, perché questa era la prassi che seguivamo sempre. Confermo di avere consegnato alia

lu



copia dei contratti sottoscritti di cui al capo 4 della memoria di parte convenuta. Poi sono state mandate le lettere a conferma dell'acquisto delle quote. Così almeno credo perché questa era la prassi. Il cliente sottoscriveva il contratto e dopo qualche giorno riceveva a casa la conferma della sottoscrizione della quota di fondo acquistata.<sup>n</sup>

Dalle dichiarazioni dei protagonisti della contrattazione tra cliente e banca, come riportate, non emerge la prova della illustrazione specifica delle caratteristiche del prodotto finanziario acquistando dalla

nel 1999. Emerge semmai la prova dell'invito alla sottoscrizione di un prodotto finanziario non testato sul medio periodo – il prodotto finanziario aveva un solo anno di attività – e quindi con una performance iniziale di per sé non significativa per poterio qualificare a rischio medio-alto, piuttosto che alto, tout court. E quindi v'è la prova della palese assenza della prudenza necessaria in tal vicenda, da parte dell'intermediario.

Una prova siffatta manca anche sotto il profilo documentale.

assume che la prova documentale relativa alla consegna del documento sui rischi è costitulta dalla lettera della del 20 marzo 2002 - doc. 11 - con oggetto: '
sottoscrizione azioni Global Porfolio e Internet Fund novembre 1999". In essa si legge: "Le comunichiamo di non avere rintracciato il documento con il quale il cliente attesta di avere ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, che peraltro non possiamo che presumere sia stato debitamente proposto e consegnato alla cliente medesima."

Va premesso che il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari non può essere costituito dal contratto quadro del 1993, ma è costituito dal prospetto informativo e documento integrativo pertinente allo specifico investimento del 1999 di cui è causa.

In caso contrario si incorrerebbe nell'errore del giudice di prime cure, laddove, a pagina 8 della sentenza 512-05, assume che li. ha ricevuto il documento sui rischi generali ed alla nota 5 a sottopagina riporta,
virgolettato "abbiamo preso visione in ogni sua parte del documento informativo che ci è stato
preventivamente consegnato". Il documento di cui tratta il giudice è quello inerente le informazioni
generali sui rischi finanziari offerte alla in occasione della stipulazione del contratto quadro del 1993
e non il prospetto informativo e documento integrativo relativi all'investimento specifico, sulle
caratteristiche del prodotto proposto ed acquistato da nel 1999. Documento di cui parte convenuta
in riassunzione ha sempre lamentato la mancata consegna ed in relazione al quale poi la Suprema Corte di
Cassazione ha riconosciuto il difetto di motivazione nella sentenza 21 agosto 2013.

Contrariamente all'assunto della Banca (vedi anche memoria di replica prime cure del12-10-2005 ove la stessa afferma esservi stata la consegna del prospetto informativo precedentemente e non

Wi



successivamente alla sottoscrizione, ma parlando d'altro e cioè della dichiarazione sottoscritta col contratto quadro del 1993 e non di quello concernente i contratti firmati da nel 1999 e di cui è causa) non è provata la consegna di un documento o prospetto informativo sui rischi specifici relativi agli investimenti di del 1999

La lettera invocata a sostegno dalla banca dimostra esattamente l'assenza di alcuna prova, deducendo una mera presunzione fondata su nessun dato fattuale congruente.

In materia contrattuale, e segnatamente bancaria, la prova di una documentazione deve risultare per iscritto trattandosi di una forma di protezione del contraente debole, nel senso di potenzialmente disinformato. Infatti il contratto quadro del 1993 (esemplificativamente richiamato), pure in presenza di normativa meno stringente, dava atto del fatto che il documento informativo era stato previamente consegnato alla cliente.

Ulteriormente si osserva che, riguardo alla consegna del prospetto informativo specifico, nulla dicono la , interrogata in prime cure, né la teste , che aveva a sua volta acquistato azioni Sicav Portfolio su suggerimento del funzionario , nello stesso contesto temporale dell'operazione della

Né il richiamo, in sentenza di prime cure, alla deposizione del vale a dimostrare l'effettiva consegna del documento generale e specifico sugli investimenti del 1999. Il teste , infatti, non dichiara che la abbia ricevuto la documentazione, in sede di stipula, sui rischi specifici dell'investimento. Afferma, invece, ma dice di avere dato alla investitrice innocui ed irrilevanti "opuscoli pubblicitari per l'investimento". Il teste aggiunge di avere fatto firmare alla parte "... solo gli investimenti Sicav", ma "Non ricordo di averle fatto firmare altri moduli...".

La produzione in causa del prospetto informativo SICAV (doc 9 ) da parte di non avvalora la tesi relativa ad una consegna dei prospetto contemporaneamente alla sottoscrizione delle azioni, non essendo il prospetto sottoscritto e datato per recezione dalla cliente.

Semmai, quale argomento secondario, il possesso del documento si spiega con la richiesta dei figli della di avere notizie, a cose fatte, del tipo di investimento posto in essere dalla madre. Al riguardo sottolinea la Corte che, a pag 13 della memoria di replica di prime cure del 12-10-2005, la stessa banca, pure ritenendo prive di valore giuridico le dichiarazioni dei due figli della ex 246 c.p.c., ha peraltro ritenuto le stesse "interessanti" in relazione alla circostanza riferita dai predetti, secondo la quale il prospetto informativo era stato consegnato alla alcuni giorni dopo il contratto con la Banca, così confermando la non contestualità della consegna del documento. È vero – come sostiene parte attrice in riassunzione - che, ricevuto il prospetto, anche dopo il contratto, nulla avrebbe impedito alla



recedere dal contratto stipulato con la . Ma ciò presuppone che una specifica informazione del genere, avrebbe dovuto esser stata data alla investitrice, del che non vi è prova. Semmai, parte attrice pretende di trarre un argomento a sé favorevole dal proprio, ammesso inadempimento, il che confligge con i principi di buonafede.

Inoltre, osserva la Corte che la circostanza relativa alla richiesta dei figli di ottenere il prospetto dell'operazione finanziaria posta in essere dalla madre è confermata, sia pure indirettamente, dalla deposizione del teste , il quale ha detto: "per gli investimenti importanti la si consultava con i figli, cercando di coinvolgerli nella decisione".

Infine, pur se si tratta di un aspetto marginale, è tuttavia significativo, e coerente al quadro sin qui tracciato, evidenziare che parte attrice ha prodotto in causa il prospetto informativo asseritamente consegnato alla prima degli investimenti. In realtà il documento prova troppo ed a sfavore di parte attrice, la quale avrebbe consegnato in concomitanza degli investimenti del novembre 1999 il documento di rischio dell'anno 2000.

Ne deriva che la banca non ha ottemperato alla prova incombentele in punto consegna documento contenente le caratteristiche specifiche del prodotto finanziario collocato alla , essendosi raggiunta la prova positiva dell'inottemperanza all'obbligo esaminato.

In relazione all'inciso che si legge nei contratti di acquisto sottoscritti dalla .... "la sottoscritta .... accetta e sottoscrive, presa visione del prospetto informativo e del documento integrativo, le azioni.....", la Corte osserva quanto segue.

L'indicazione de qua, o è una mera clausola di stile ed allora è irrilevante, ovvero – come la Corte ritiene – dev'essere correlata con le dichiarazioni testimoniali di causa ed alle dichiarazioni della parte

La valutazione congiunta delle deposizioni e dimostrano l'insufficienza a rappresentare al cliente la tipologia specifica dell'operazione finanziaria proposta.

La era andata in banca con la ("eravamo andate insieme in banca a chiedere un consiglio per come investire i nostri risparmi"); il consiglia alle due clienti gli investimenti in Portfolio, ed in particolare dichiara l'investimento in Portfolio "tranquilio, cioè poco guadagno e poca perdita". La comprensibilità e chiarezza delle descrizioni specifiche del sulla tipologia di investimento alle istanti è fotografata dalle parole della teste che dice: "ho capito che erano metà obbligazioni e metà azioni".

Altro argomento proposto alla dal fu: "disse che avrei guadagnato un poco di più senza rischiare molto... il disse che aveva fatto fare lo stesso investimento anche al padre". A questo

Im



punto l'informazione era contraddittoria: l'investimento non poteva esser contemporaneamente "tranquillo", cioè sostanzialmente senza rischio, ed a rischio (se non si rischiava molto, significava che un rischio c'era pur sempre). Tutto ciò accompagnata dalla insinuante informazione sull'investimento di famiglia nel prodotto finanziario, che aveva lo scopo non di informare, ma di persuadere all'investimento.

Sovrapponibile, in punto carenza di specificità dell'informazione sulle caratteristiche del prodotto, è la dichiarazione resa dalla "mi ha detto (il ) che si trattava di un investimento sicuro, si trattava di comprare azioni e mi convinse dicendo che anche la sua famiglia aveva fatto lo stesso tipo di investimento e quindi si trattava di un investimento sicuro e conveniente. Ho investito 750millioni. Ho perso quasi tutto".

Quindi, nessuna informazione specifica fu data a parte convenuta in riassunzione; anzi, le fu assicurata l'esclusione di rischi specifici ad esempio al capitale investito; la banca, semmai, determinò le clienti all'acquisto con l'attività di persuasione già evidenziata, mentre le due clienti, la 63enne che la 66enne , s'erano manifestamente affidate alla stessa per avere suggerimenti di investimento. Il che esigeva semmai un aumento della prudenza e dell'informazione da parte attrice.

La deposizione non fornisce in particolare specificazioni significative in punto illustrazione dei prodotti alla cliente . Il teste conferma di avere consigliato l'investimento alla , di fatto persuadendola ad un investimento allettante (nel primo anno di vita aveva reso il 23%), per un prodotto non testato, omettendo di spiegare che ad un alto rendimento corrisponde necessariamente un elevato rischio di investimento, che non solo non "diversificava il rischio", ma in quanto "flessibile", lo aumentava in modo significativo e del tutto al di fuori del possibile controllo della investitrice. Così esponendo la cliente all'elevato rischio derivante da investimenti totalmente azionari (Internet found) e potenzialmente tali, a discrezione del gestore (Portfolio). Appare quindi derisoria, a fronte di un siffatto, reale quadro della situazione, la consegna di opuscoli pubblicitari.

La deposizione del , cioè di colui che avrebbe dovuto essere il concreto informatore della , dimostra solo che fra i due intercorse una chiacchierata che non vale ad integrare un'informazione precisa, effettiva, mirata alle capacità di comprensione dell'investitore. L'effettività integra una prima tutela del risparmio e prescinde totalmente da una concezione di formale e burocratica comunicazione sulla base di moduli di informazione scritti in modo oscuro e deve essere incentrata sulla comunicazione bidirezionale investitore-intermediario, nel senso che il secondo deve comprendere, dalle domande e risposte del primo, il suo grado di comprensione effettiva.

Significativo al riguardo è quanto dice la , che dalle spiegazioni di sul Portfolio flessibile (con operatività di azioni da 0 al 100%), ha inteso che si trattava di investimento misto, mezzo in azioni e mezzo in obbligazioni!

IM

R

Conclude la Corte di rinvio che la banca non ha dimostrato di avere trasmesso alla cliente una illustrazione specifica delle caratteristiche dei prodotti poi acquistati da "idonea ad orientare la stessa nella scelta economica e di investimento dei propri risparmi.

A ciò si aggiunga che la tesi, propugnata dalla banca, della differenza di tutela a seconda del tipo di intermediazione prestata, se cioè si tratti di mero collocamento o di servizi di investimento diverso, confligge con i principi di diritto vivente, come appare da Cassazione SS.UU. sentenza 3-06-2013 n. 13905 (in materia di diritto di recesso), la quale ha ritenuto non giustificata, anche sul piano costituzionale, una disparità di trattamento che sia fondata sulla diversa tipologia del servizio di investimento reso dall'intermediario e tanto anche ai sensi dell'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Venendo ad esaminare, ex art. 384 del cod. proc. civ., il punto b) degli enunciati indirizzati al giudice di rinvio dalla sentenza rescindente, se cioè l'Investimento dovesse ritenersi inadeguato sulla base delle informazioni in possesso della banca, si osserva quanto segue.

La Corte rammenta che il giudizio di inadeguatezza dell'operazione in esame dev'essere condotto alla stregua della fonte secondaria costituita dal regolamento Consob 11522/98, applicabile ratione temporis alla vicenda de qua, secondo quattro criteri: tipologia dell'investimento tra le diverse categorie di investimenti che possono essere effettuati; oggetto per le caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati; frequenza, in relazione al portafoglio movimentato in modo eccessivo; dimensioni dell'investimento.

La categoria e l'oggetto dell'investimento Portfolio, flessibile, sono costituiti da un investimento a rischio medio alto, "finalizzato in investimenti azionari, studiato per soddisfare le esigenze degli investitori giobali (prospetto doc. 9 parte ')"; l'investimento Internet Fund è specializzato in titoli azionari operanti nel settore internet, anch'esso presenta un rischio alto ed è "volto ad offrire ad investitori giobali l'opportunità di diversificare il loro patrimonio investendo in titoli azionari del settore Internet" (prospetto doc. 9 ). È quindi indiscutibile la elevatezza del rischio.

La dimensione dell'investimento è oggettivamente di rilievo e la diversificazione tra i due investimenti, di cui ha detto il , in realtà costitulsce una diversificazione solo nominale in quanto si tratta di due strumenti a rischio alto. Neppure è contestabile la elevatezza della dimensione dell'investimento, pari a £. 750.000.000 dell'epoca, che imponeva alla banca una speciale cautela, ed anzi la preventiva dissuasione della cliente.

Se tali profili indicano una non adeguatezza oggettiva dell'operazione, deve poi esser valutata la caratteristica personale del cliente ai sensi dell'art. 29 comma terzo della Delibera Consob n. 11522 /1998 e cioè l'aspetto soggettivo dell'adeguatezza.



la all'epoca dell'investimento aveva 66 anni, in età pensionabile, si era recata in banca per avere consigli per l'investimento dei risparmi unitamente all'amica. Le due donne parlarono con il funzionario, in servizio in quell'istituto dal 1995, che quindi già conosceva la in quanto correntista da dieci anni, di conseguenza la propensione al rischio della stessa doveva essere compatibile con le caratteristiche anche di età della cliente, con la sua situazione familiare, nota a , e con una previsione a breve-medio termine.

Inoltre, la predetta nel 1993 aveva compilato mediante l'apposizione di crocette il punto del contratto quadro con la per gli investimenti mobiliari, manifestando volontà di non fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria.

Tutto ciò, in assenza di altri e non provati aspetti, doveva indurre la banca ad una valutazione di bassa propensione al rischio della cliente, posto che, in caso contrario, la crocettatura sulla mancata informazione sulla propria situazione finanziaria verrebbe a consentire all'intermediario una gratuita qualificazione del cliente come persona propensa al rischio.

La Banca valorizza il fatto che la fosse correntista ultradecennale della banca, ma ciò non vale a dimostrare una conoscenza effettiva in materia di investimento mobiliare. Il dice che la aveva altri investimenti in azioni: l'allegazione è generica (quali azioni? di quali emettitori?), non documentata in atti e comunque anche ammesso che la avesse investito già in azioni, ciò non la qualifica investitore professionale.

Il giudice del rinvio rammenta la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 20178/2014 che, continuando il percorso di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 22147/2010, di cui è citazione nella sentenza rescindente, ritiene che "in tema di prova civile, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa la natura di operazione non adeguata rispetto al suo profilo d'investitore dell'investimento effettuato dalla banca, non costituisce dichiarazione confessoria, nè è sufficiente a fare ritenere dimostrato, da parte dell'intermediario, l'adempimento degli obblighi informativi imposti dall'art. 29 del regolamento Consob".

Ciò vale a maggior ragione nel caso che ne occupa, poiché le caratteristiche dell'investimento di cui è esame, in uno con la situazione soggettiva della cliente deponevano univocamente per l'inadeguatezza dell'operazione suggerita, consigliata e poi attuata con la

In relazione al punto c) del temi di rinvio di cui alla sentenza rescindente la Corte osserva che la banca avrebbe potuto dare corso all'operazione inadeguata solo dopo aver dissuaso la cliente dall'investimento, a segulto di un ordine impartito per iscritto dalla investitrice, dal quale doveva risultare il riferimento esplicito alle avvertenze ricevute dalla banca. Ma nei moduli sottoscritti da parte convenuta non è presente alcun

ÙЛ



specifico avvertimento e d'altra parte lo stesso ha detto che a quell'epoca quell'investimento era usuale per la banca.

Da quanto sopra deriva, assorbito e non esaminato il gravame relativo al conflitto di interessi, che parte attrice in riassunzione non ha adempiuto agli obblighi informativi dovuti e quindi ha violato l'art. 23 del T.U.F che, al comma 6, stabilisce: "nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta".

Consegue la condanna della banca al risarcimento del danno, liquidato in euro 302.439,14, somma già rivalutata all'ultimo dato ISTAT del 31-12-2014, che tiene conto del capitale investito in azioni pari ad euro 387.342,67, nonché dei disinvestimenti effettuati in data 28-1-07 (documento depositato all'udienza del 27 febbraio 2007 del precedente giudizio di appello), oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Non si ravvisa la prova del maggior danno allegato e richiesto in relazione alla perdita derivante dal mancato rendimento in titoli di stato, né spettano gli interessi legali dalla data della sottoscrizione degli investimenti, in relazione alla tipologia del rapporto evocato in causa.

Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza.

Liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino, sezione seconda civile,

giudicando in sede di rinvio della sentenza 19336/13 della Corte di Cassazione del 21 agosto 2013,

in riforma della sentenza del tribunale di Torino n. 7828 del 5 dicembre 2005,

dichiara tenuta e condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di ed titolo risarcitorio della somma già rivalutata di euro 302.439,14 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

condanna la banca alla rifusione, in favore di delle spese di tutti i gradi del giudizio che liquida: per il primo in euro 3.500,00 per fase di studio, euro 1.800,00 per fase introduttiva, euro 3.300,00 per fase istruttoria, euro 5.000,00 per fase decisoria, oltre forfettario spese 15%, cpa ed Iva se dovuta; per il secondo grado di giudizio in euro 4.000,00 per fase di studio, euro 2.300,00 per fase introduttiva, euro 5.500,00 per fase decisoria, oltre 15% forfettario spese, cpa ed Iva se dovuta; per il giudizio in Corte di Cassazione in euro 4.725 per fase di studio, euro 3105,00 per fase introduttiva, euro 2430,00 per fase decisionale, oltre 15% forfettario spese, cpa ed Iva se dovuta; per il presente giudizio di





rinvio euro 4.000,00 per fase di studio, euro 2.400,00 per fase introduttiva, euro 5.500,00 per fase decisoria, oltre forfettario spese 15%, cpa ed Iva se dovuta.

Così deciso in camera di Consiglio in Torino in data 10-02-2014

Vatura Office

Il Presidente est.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIA....
Ross ROSELLINO

dolls

Depositato nelle Cancelleria della Corte di Appelle di Torino il \_\_\_\_2 MAR, 2015 IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO G.
ROSE ROSELLINO

doell

MINUTA DEPOSITATA IN CARDATATA

ler